

Scuola

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Articolo	Cosa prevede	Commento
<p>Art. 1 co. 13-16 (Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni)</p>	<p>Al compenso da lezioni private e ripetizioni, che vengano svolte da docenti titolari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dal primo gennaio 2019 si applica un'imposta sostitutiva pari al 15%, salvo la possibilità di optare (secondo modalità da definire entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge) per l'ordinaria imposta sul reddito. Questa imposta è sostitutiva di tutte le altre imposte sui redditi, ovvero Irpef, addizionali regionali e comunali. Ciò comporta che, ai fini della tassazione, i compensi per queste attività - a cui si applica l'aliquota del 15% - non si cumulano con gli altri redditi percepiti ovvero con la retribuzione da lavoro dipendente. I docenti che impartiscono le lezioni private dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di questa attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Per tutti i dipendenti pubblici ogni attività extra professionale necessita in via preventiva di comunicazione all'amministrazione di provenienza. L'amministrazione dovrà verificare se per l'insegnante ricorrono eventuali incompatibilità.</p>	<p>Viene introdotta una tassazione agevolata per i compensi derivanti dalle lezioni private impartite dai docenti delle scuole statali. Si tratta di un'imposta ad hoc, con un'aliquota del 15%, sostitutiva di tutte le altre imposte. Con l'introduzione di questo sistema di tassazione agevolata evidentemente si punta a far emergere un reddito che si presume consistente al fine di incrementare il gettito fiscale.</p> <p>Si tratta di una misura di dubbia efficacia dal punto di vista fiscale anche rispetto alle successive misure che dovranno completarla. Dal punto di vista mediatico, invece, produce subito l'effetto di generalizzare e associare alla figura degli insegnanti della scuola quella dei produttori di reddito in "nero" con l'aggravante di possibili responsabilità anche disciplinari.</p> <p>Ferma restando la misura di carattere fiscale, sarebbe stato auspicabile un intervento legislativo meno propagandistico e più opportunamente contestualizzato, soprattutto in un momento in cui il Governo fa un gran parlare di voler tutelare la dignità dagli insegnanti e la percezione sociale del loro ruolo.</p>
<p>Art. 1 co.301-302 (Assunzioni al MIUR)</p>	<p>Autorizzate assunzioni a tempo indeterminato in alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione.</p>	<p>Si tratta di facoltà assunzionali nuove per circa 350 dipendenti presso il Miur e uffici periferici. Una misura positiva che va nella direzione auspicata dalla FLC CGIL che da tempo rivendica la piena operatività dell'amministrazione centrale e periferica a supporto del complesso lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche</p>

<p>Art. 1 co.345 (Assunzione ministero istruzione)</p>	<p>Si dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale L'incremento - cui dare seguito con uno o più regolamenti di organizzazione - è finalizzato a consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR, nonché "a potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia".</p>	<p>L'aumento di due posti dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Miur per potenziare la tutela delle minoranze linguistiche del Friuli V.G. è una misura positiva a supporto di una realtà territoriale particolarmente complessa come quella del Friuli Venezia Giulia dove sono presenti le scuole slovene</p>
<p>Art. 1 co. 415 (Assunzioni di personale educativo)</p>	<p>Si dispone, dall'a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali</p>	<p>L'assunzione fino a 290 educatori dall'a.s. 2019/2020 costituisce un importante passo avanti rispetto alla stabilizzazione di soli 46 educatori avvenuta nell'a.s. 2018/19 perché permette di ampliare l'organico oltre il turn-over (sono previste 34 cessazioni per pensionamento). È indubbiamente una prima risposta importante ottenuta grazie alla Una prima risposta alla battaglia intrapresa dalla FLC CGIL alcuni mesi fa con la vertenza "stabilizziamo la scuola".</p>

<p>Art. 1 co. 436-441 e 444 (Rinnovo contrattuale 2019-2021)</p>	<p>Per i rinnovi contrattuali dei lavoratori della pubblica amministrazione relativi al triennio 2019-2021 vengono stanziati 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.</p> <p>Per i lavoratori pubblici dipendenti da enti o istituzioni diverse dall'amministrazione statale gli oneri per i rinnovi contrattuali saranno posti a carico dei rispettivi bilanci sulla base degli stessi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.</p> <p>Nelle more dei rinnovi contrattuali è prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, ovvero di un'anticipazione dei futuri aumenti stipendiali. Per effetto di questa misura gli stipendi tabellari aumenteranno dello 0,42% da aprile 2019 e dello 0,7% da luglio 2019.</p> <p>A partire da gennaio 2019 è previsto il mantenimento dell'elemento perequativo per tutti i lavoratori che attualmente ne beneficiano per effetto del rinnovo contrattuale 2016-2018. Tale somma sarà riassorbita alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale per il prossimo triennio.</p> <p>Una parte delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali è comunque riservata -a partire da giugno prossimo- al riconoscimento del trattamento accessorio per polizia, militari e vigili del fuoco.</p>	<p>Le risorse stanziare sono del tutto inadeguate per consentire il rinnovo dei contratti in quanto non sono sufficienti neppure per recuperare l'inflazione prevista nel triennio. In termini percentuali l'aumento previsto è ben lontano perfino da quanto assicurato dall'ultimo rinnovo contrattuale che, a regime, è stato pari al 3,48%. Le risorse stanziare, infatti, corrisponderebbero ad un incremento delle retribuzioni medie del personale pari all'1,3% per l'anno 2019, all'1,65% (1,3% + 0,35%) per l'anno 2020 e all'1,95% (1,3%+ 0,35% + 0,3%) dal 2021. L'incremento medio sarebbe di circa 49 euro rispetto agli 85 euro assicurati dal precedente contratto. Senonché l'aumento effettivo sarà ancora più basso poiché gli stanziamenti indicati nel DdL comprendono anche le risorse necessarie per confermare l'elemento perequativo ai lavoratori che ne beneficiano (250 mln ad anno) e per garantire le risorse destinate al trattamento accessorio per polizia, militari e vigili del fuoco (210 mln ad anno). Ne consegue che gli aumenti medi mensili effettivi per i lavoratori pubblici nel 2021 saranno inferiori a 40 euro. Inoltre, questa cifra è comprensiva anche di quanto verrà riconosciuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Infatti gli aumenti destinati all'IVC, pari mediamente a 8 euro da aprile e a 13 euro da luglio, saranno riassorbiti al momento dell'eventuale sottoscrizione del nuovo contratto.</p>
---	--	---

<p>Art. 1 co. 460-464 Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti</p>	<p>460. A supporto delle attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.</p> <p>461. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati:</p> <p><i>a)</i> all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; <i>b)</i> all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; <i>c)</i> al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.</p> <p>462. All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli artt.115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.</p>	<p>Si tratta di una misura che introduce principalmente un tendenziale coordinamento tra i servizi pubblici per le dipendenze, la scuola e gli enti del privato sociale che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 116 del TU in materia di disciplina degli stupefacenti (DPR 309/90), con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure e l'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale; supportare le famiglie sul piano educativo e tutto il personale della scuola su quello formativo.</p> <p>Il comma 462 prevede, inoltre, che il Fondo è destinato a finanziare l'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e la formazione del personale (tutto) della scuola. A quest'ultimo fine, pur in assenza di espliciti nella norma, chiederemo l'apertura dei tavoli, trattandosi di fondi rispetto ai quali si attivano le relazioni sindacali.</p>
--	---	---

<p>Art. 1 co. 465-469 (Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori)</p>	<p>I commi da 465 a 469 prevedono procedure semplificate per rendere stabile e tempestiva l'accreditamento delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente finalizzate al funzionamento degli ITS. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le risorse sono utilizzate alla realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali. Conseguentemente sono unificate le risorse ordinarie (€ 13.355.436,00 annui) e quelle per i Piani di sviluppo previsti dalla Legge di bilancio 2018 (20 milioni per il 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020); - entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministero dell'istruzione verserà le risorse alle regioni sulla base dei criteri definiti in appositi accordi nel 2014 e nel 2015 in Conferenza Unificata - resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. <p>Gli ITS in autonomia e previa comunicazione al competente assessorato regionale e all'ufficio scolastico, possono attivare ulteriori percorsi e attività finanziati da soggetti pubblici e privati, purché coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento.</p> <p>Con la finalità di istituire ulteriori ITS o di accorpate quelli già esistenti, entro 180 giorni con decreto interministeriale sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi - i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> o agli esiti occupazionali dei giovani specializzati o alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali. 	<p>L'unificazione delle risorse e la riduzione del numero davvero impressionante di provvedimenti attualmente necessari per l'assegnazione delle risorse sono indubbiamente gli aspetti positivi presenti nella Legge di bilancio. Si confermano i vigenti criteri di ripartizione delle risorse, una parte dei quali basati su modalità valutative opinabili e che sono state ampiamente criticate dalla FLC CGIL. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il 70% delle risorse è ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo e al terzo anno e al numero degli studenti ammessi all'esame, nell'anno precedente, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti - Il restante 30% è ripartito a titolo di premialità agli ITS in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione, espletate con il sostegno e il coordinamento del Tavolo Tecnico nazionale paritetico appositamente costituito. <p>Infine è prevista l'ennesimo decreto di riorganizzazione del sistema con un'ampia discrezionalità in tema di istituzioni di nuovi ITS o di accorpamenti.</p> <p>In realtà nulla si dice sull'autoreferenzialità delle Regioni nella programmazione, sull'autoreferenzialità delle Fondazioni legate ad imprese importanti e a territori con un sistema produttivo forte, alla proliferazione di Fondazioni, all'assenza di luoghi di concertazione stabili con le parti sociali sia a livello nazionale che regionale.</p> <p>Neanche in questo caso si ha l'impressione di un reale investimento nella costruzione di un grande sistema di formazione tecnica superiore fortemente finanziato e con regia pubblica di cui il nostro Paese avrebbe assolutamente bisogno.</p>
--	--	--

<p>Art. 1 co. 478 (Fondo povertà educativa)</p>	<p>Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (legge 28 dicembre 2015, n. 208) è prorogato e rifinanziato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p>	<p>Il fondo è rifinanziato a valere sugli stanziamenti del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica). Il Fondo sperimentale istituito dalla legge 208/15, viene alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, a cui viene riconosciuto un credito di imposta, è realizzato tramite bandi e sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori (da 0 a 17 anni d'età, su tutto il territorio nazionale). Mancano misure in grado di garantire il coordinamento nell'utilizzo del fondo con le risorse che intervengono rispetto a specifici settori dell'istruzione e della tutela dell'infanzia. La FLC CGIL si mobiliterà per ottenere l'apertura di tavoli di confronto ai vari livelli dell'amministrazione centrale e periferica, affinché si realizzi un autentico coordinamento nell'uso delle risorse economiche, che neppure questo governo sembra intenzionato a sottrarre agli sprechi e alle inefficienze.</p>
--	--	--

<p>Art. 1 co. 561-562 (Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)</p>	<p>Si autorizza l'ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019- 2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, e si dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (commi 561 e 562);</p>	<p>L'incremento di risorse sui temi della disabilità è certamente un fatto positivo, ma certe misure adottate in assenza di quadro organico e coerente di politiche a favore dell'integrazione e della disabilità rischiano di essere fonte di spreco. Anche in questo caso il Miur e il governo dovrebbero innanzitutto porsi l'obiettivo di rendere esigibile il diritto all'integrazione degli alunni disabilità garantendo loro continuità didattica e personale specializzato. Ad esempio: garantendo il rispetto del numero massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità, stabilizzando nell'organico di diritto i circa 50 mila posti di sostegno dati in deroga, aumentando l'organico dei collaboratori scolastici per incrementare le dotazioni negli istituti scolastici dove sono presenti un certo numero di alunni con disabilità, in quelle scolastici.</p>
<p>Art. 1 co. 725-727 (Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)</p>	<p>Per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 possono essere esonerati fino a un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR con lo scopo di costituire equipe territoriali formative finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, - promuovere azioni di formazione del personale docente - promuovere azioni di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. <p>Per la copertura degli oneri derivanti dagli esoneri pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Piano Nazionale Scuola digitale pari a 30 milioni di euro annui.</p> <p>A decorrere dal 2019 tale fondo è ripartito fra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.</p>	<p>Largamente insufficienti sono gli interventi previsti in tema di Piano nazionale Scuola Digitale che si riducono unicamente all'attivazione di équipe a supporto delle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. In perfetta continuità con il recente passato si conferma che il PNSD ha come riferimento quasi esclusivo i fondi strutturali e di investimento europei e in particolare il PON Per la Scuola.</p>

<p>Art.1 co. 728-729 Incremento del tempo pieno nella scuola primaria</p>	<p>Si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno. Le modalità per l'incremento devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p>	<p>Si tratta di 2.000 posti aggiuntivi che potranno essere utilizzati per estendere il tempo pieno, dal prossimo anno scolastico, per incrementare le compresenze o ripristinare il modulo. Si tratta di una prima e parzialissima risposta alle rivendicazioni della FLC CGIL presentate al Ministro Bussetti con la consegna di un dossier in occasione dell'incontro Miur- Sindacati scuola sull'avvio dell'anno scolastico 2018/2019, numericamente insufficiente però a dare una risposta concreta alle richieste delle famiglie.</p>
<p>Art. 1 co. 730 (Incremento 400 posti delle dotazioni organiche dei licei musicali)</p>	<p>A decorrere dall'anno scolastico 2019/ 2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. Tali posti sono destinati fondamentalmente a dare copertura alla seconda ora frontale di primo strumento nel primo biennio in applicazione delle numerose sentenze che hanno visto soccombente il MIUR. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</p>	<p>L'aumento della dotazione organica del Liceo Musicale è il risultato della battaglia dalla FLC CGIL a difesa dell'offerta formativa prevista dal piano di studi e per rafforzare questo segmento del sistema educativo che per troppi anni ha vissuto una situazione di precarietà. L'interpretazione forzata dei piani orari, giustificata solo dalla volontà di perpetrare la politica dei tagli, aveva attribuito una riduzione delle ore frontali di Esecuzione primo strumento nel biennio, stabilendo nel relativo Decreto Interministeriale sugli organici la contrazione del contingente di posti di diritto. Oltre al danno subito dagli studenti sull'insegnamento specifico dell'indirizzo di studio prescelto, è venuta meno la possibilità, in questi tre anni, di immettere in ruolo docenti vincitori di concorso e docenti aventi diritto per titoli di continuità didattica in quanto già utilizzati. In tale prospettiva non è più rinviabile la definizione di modalità per la costituzione delle cattedre per quelle classi di concorso (Teoria, analisi e composizione; Storia della musica; Tecnologie musicali) che a causa di un ordinamento "disattento", non raggiungono le 18 ore settimanali pur sommando le ore dell'intero quinquennio.</p>

<p>Art. 1 co. 738-740 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)</p>	<p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p> <p>2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi dal 619 al 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.</p> <p>3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1 commi dal 619 al 621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2.</p>	<p>La trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno è disposta utilizzando la rimanenza del finanziamento già autorizzato dalla legge di stabilità 2018, che aveva previsto la stabilizzazione per il personale co.co.co. Questo consentirà di trasformare a tempo pieno solo i contratti di 226 ex co.co.co. Completamente ignorata la richiesta della FLC CGIL di istituire una dotazione aggiuntiva per una somma di 12,58 milioni di euro da destinare alla trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti stipulati (779) per il personale stabilizzato ATA, ex co.co.co. e d'incrementare in modo corrispondente la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p> <p>Riteniamo gravissimo il mancato riconoscimento di questo diritto a tutti i lavoratori coinvolti a favore dei quali promuovere una vertenza legale.</p>
<p>Art. 1 co. 741 (Fondo sistema integrato di educazione ed istruzione)</p>	<p>A decorrere dall'anno 2019, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (da 0 a 6 anni) previsto dal Dlgs 65/17 è incrementato di 10 milioni di euro.</p>	<p>Per effetto della previsione in commento, dal 2019 le risorse del Fondo Nazionale vengono incrementate. In base al DEF la misura dovrebbe avere funzione perequativa, ferme restando le finalizzazioni previste dal Dlgs 65/17 per la progressiva istituzione del Sistema pubblico integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni. Tuttavia, come avviene per il DEF, nulla si dice sulle priorità strategiche (è da evidenziare che è mancato il monitoraggio delle risorse impiegate) ad un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge istitutiva del sistema integrato. In</p>

		<p>particolare, le criticità hanno riguardato le modalità di attuazione delle misure (di tipo conservativo), tempistica, supporto alla governance multi livello (con i marcati ritardi del MIUR nell'indirizzare e governare il progetto pedagogico) su cui dovrebbe basarsi il funzionamento di questo sistema, con la compartecipazione finanziaria delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.</p> <p>Ricordiamo anche che tra le priorità individuate dal Dlgs 65/17, figura la progressiva stabilizzazione delle sezioni primavera funzionanti all'interno della scuola dell'infanzia statale, il cui progetto (di cui "si conferma il valore") viene espressamente richiamato dal DEF. La manovra prevede anche l'aumento del bonus "asili nido" pubblici e privati per gli anni 2019/21 senza vincoli di reddito per le famiglie.</p>
<p>Art. 1 co. 757, 760-761, 763 (Scuole belle)</p>	<p>Si incrementano, per il 2019, le risorse da destinare all'acquisto di servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la prosecuzione fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, si dispone che, dal 1° gennaio 2020, i medesimi servizi sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, si prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del personale delle imprese di pulizia già impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999. Inoltre, si autorizza una spesa di € 10 mln annui da destinare all'acquisto dei materiali di pulizia e si incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di € 184 mln nel 2020 e di € 90 mln nel 2021.</p>	<p>L'incremento delle risorse per i servizi di pulizia e per il decoro delle scuole è fatto positivo anche se riteniamo una grave lacuna non aver previsto un tempo definito per gli acquisti e un previo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ivi comprese quelle della scuola, e degli enti locali affinché siano individuate soluzioni gestionali e amministrative ottimali.</p> <p>L'internalizzazione dei servizi di pulizia è una misura condivisibile perché riporta ad un'unica dipendenza, lo Stato, tutto il personale della scuola che contribuisce alla realizzazione del progetto di istituto. Così va in porto una battaglia storica della FLC CGIL che si batte per l'internalizzazione dei servizi sin dal lontano 2000, anno di passaggio dei dipendenti Ata degli EELL allo stato. Saranno internalizzati circa 16.700 lavoratori con contratto a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 10 anni di servizio anche non continuativo comprensivo degli anni 2018 e 2019. Il passaggio avverrà sulla quota finora "congelata" perché coperta dalle esternalizzazioni e cioè circa 11.800 posti di collaboratore scolastico. Per il passaggio nei profili Ata è prevista una procedura concorsuale riservata. Questo passaggio comporterà anche un notevole risparmio di risorse che chiederemo di utilizzare per incrementare le dotazioni organiche del personale Ata.</p>

<p>Art. 1 co. 783 (Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche)</p>	<p>La disposizione prevede le riduzioni di spesa quale contributo dei singoli Ministeri alla manovra di finanza pubblica.</p> <p>Si tratta di acquisizioni al bilancio dello stato di somme non spese. Operazione da fare entro l'aprile del 2019 e comunque 22, 5 milioni di euro devono essere acquisite all'erario.</p>	<p>Si tratta né più e né meno che di 18 milioni di tagli alle spese scolastiche. Naturalmente va da sé che non vengono chiamati tagli ma razionalizzazioni di spesa. E mentre prima tali acquisizioni rimanevano nella disponibilità del MIUR per un successivo reimpiego ora vengono rastrellati e portati via definitivamente</p>
<p>Art. 1 co. 784-787 (Ridenominazione dei percorsi di Asl e rimodulazione del monte orario)</p>	<p>I commi apportano modifiche ad alcune norme che regolano l'alternanza scuola lavoro. In particolare</p> <p>1) I percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"</p> <p>2) Le ore obbligatorie previste dalla Legge 107/15 nel triennio della scuola secondaria di II grado sono ridotte a 210 ore negli istituti professionali (a fronte delle 400), a 150 negli istituti tecnici (a fronte delle 400), 90 ore nei licei (a fronte delle 200)</p> <p>3) Le risorse annue stanziati dal comma 39 della Legge 107/15, pari a 100 milioni di euro, sono assegnate alle scuole "nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore" ridefinito</p> <p>4) Entro 60 gg con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</p> <p>La ridefinizione dei percorsi decorre già dal corrente anno scolastico. Pertanto le scuole devono rimodulare i percorsi già attivati tenendo conto della riduzione delle ore e delle risorse previste.</p>	<p>Alcune scelte in tema di alternanza vanno nella giusta direzione e rappresentano un indubbio risultato del lavoro di proposta e di mobilitazione di questi anni portata avanti dalla FLC CGIL a partire dalla raccolta di firme per l'indizione di un referendum per abrogare le norme sull'alternanza scuola lavoro come riordinata dalla Legge 107/15.</p> <p>Tuttavia il quadro è ancora insoddisfacente</p> <p>Durante l'iter parlamentare sono aumentate a 210 le ore dedicate ai "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" nell'istruzione professionale. Non può sfuggire, come la forte differenziazione del numero di ore tra Licei, Tecnici e Professionali acuisce ulteriormente la gerarchizzazione dei percorsi di studio. Esattamente il contrario di quello che servirebbe per combattere la dispersione scolastica ed elevare i livelli di istruzione</p> <p>Inoltre, assai criticabile è l'assenza di qualsiasi riferimento al tema della disabilità che testimonia l'incomunicabilità tra i percorsi di alternanza come declinati dalla Legge 107 e i percorsi di integrazione di cui sono protagoniste quotidianamente le scuole.</p> <p>La FLC CGIL continuerà a chiedere che vengano apportate ulteriori modifiche alla normativa di settore finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervenire sulla legge 107/15 soprattutto riguardo le finalità dell'alternanza (anche se ridenominata), che non possono certamente riguardare il tema dell'occupabilità - eliminare definitivamente, e non solo rinviare di un anno, l'obbligo di frequenza del monte ore per l'accesso all'esame di stato - eliminare la precisa quantificazione delle ore

		<ul style="list-style-type: none">- affermare con nettezza che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento devono restare nella piena prerogativa gestionale delle autonomie scolastiche che devono definirne tempi, durata, modalità di svolgimento, in cooperazione con i soggetti esterni. <p>Inoltre, è necessario evitare che si riproducano gli errori del passato in merito alla definizione dei documenti tecnici, come le linee guida, che non possono essere il prodotto di oscuri gruppi di lavoro. Essi devono vedere una forte partecipazione delle istituzioni scolastiche e un confronto continuo con le organizzazioni sindacali. In questo senso la FLC CGIL è pronta a dare il proprio contributo in termini di proposte e di idee.</p>
--	--	---

<p>Art. 1 co. 792-795 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria)</p>	<p>Viene rivisto il sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado previsto dal Dlgs 59/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non più FIT, percorso triennale di specializzazione e tirocinio in servizio; 2) abbreviazione dell'iter e concorsi, da bandire con cadenza biennale per tutti contingenti regionali di posti della scuola secondaria, ITP e posti di sostegno 3) possibilità di concorrere in un'unica regione e per una sola classe di concorso "distintamente" per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno, a cui si accede se in possesso del titolo e della specializzazione 4) i vincitori vengono assunti a tempo indeterminate e avviati all'anno di formazione e prova, che prevede una valutazione finale; 5) La conferma in ruolo impone la permanenza nella stessa scuola in cui è stato superato l'anno di prova per almeno altri 4 anni (cinque in tutto) 6) È prevista direttamente la titolarità di scuola. 7) Per coloro che negli ultimi 8 anni hanno acquisito almeno 3 annualità di servizio è riservato il 10% dei posti messi a bando. 8) Per i candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno 9) Il concorso superato se si raggiunge in ogni prova una valutazione pari almeno a 7/10 ed ha valore abilitante 	<p>L'abbreviazione del percorso di reclutamento era stato da noi auspicato, tuttavia per il modo in cui viene realizzata non garantisce una formazione di alto profilo qualitativo. Per la costruzione dei percorsi di formazione professionale non sono sufficienti poche regole di funzionamento, basti pensare alla recente esperienza dei 24 CFU e alla modalità con cui sono stati gestiti i relativi percorsi sia in relazione alle condizioni con cui hanno operato gli atenei e le istituzioni AFAM sia per limiti intrinseci al percorso stesso.</p> <p>È sbagliato sacrificare l'esperienza del tirocinio diretto e indiretto e, in generale, il patrimonio di collaborazione tra scuola, ricerca e docenza universitaria, in nome di un risparmio di spesa che drena risorse per le casse dello Stato.</p> <p>La negazione alla mobilità territoriale, introdotta attraverso l'obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola scelta all'atto dell'immissione in ruolo, pur se risponde a comprensibili esigenze di continuità didattica, non può vanificare i diritti contrattuali. Critica la mancanza di una soluzione che in tempi brevi possa consentire l'accesso alla procedura concorsuale sui posti di sostegno, a fronte di migliaia di incarichi che ogni anno vengono conferiti a supplenti privi del titolo.</p> <p>Penalizzante anche la possibilità di partecipare al concorso per una sola classe di concorso e "distintamente" (espressione che nel contesto ha un dubbio significato) per i due gradi di scuola. Si tratta di una prescrizione che penalizza contemporaneamente sia i percorsi individuali di crescita professionale sia il sistema scolastico, che si avvantaggerebbe della possibilità di disporre di professionalità maggiormente qualificate. Insufficienti anche le misure adottate per la fase transitoria. In particolare è totalmente inadeguata la riserva del 10% a favore dei docenti con 3 anni di servizio. È auspicabile, invece, che vengano adottate soluzioni che mirino a valorizzare le competenze maturate da chi ha al suo attivo un'ampia esperienza di insegnamento, maturata attraverso anni di insegnamento precario.</p>
--	---	---

<p>Art. 1 co. 796 (Abolizione della titolarità su ambito territoriale)</p>	<p>Si dispone che, dall'a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola</p>	<p>Con questa norma cade per via legislativa, uno degli ultimi capisaldi della legge 107 già abbondantemente smantellata dal Ccnl 2018 e dal Ccni sulla mobilità.</p>
<p>Art. 1 co. 889-890 (Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)</p>	<p>Vengono stanziati dei fondi per i piani di sicurezza di scuole e strade a favore delle province delle regioni a statuto ordinario in ragione di 250 milioni di euro ogni anno per gli anni dal 2019 al 2033. Ogni anno le spese finanziate debbono essere liquidate entro il 31 dicembre e gli interventi debbono essere controllati attraverso il sistema di monitoraggio previsto per le opere pubbliche (D.L.vo 229/2011).</p>	<p>Si conferma, come già accaduto con i precedenti governi, la buona volontà di intervenire a favore della messa in sicurezza degli edifici scolastici (questa volta accomunati alle strade). I fondi, con un gioco di rimandi, vengono presi da quanto stabilito al co. 122 della stessa legge di Bilancio 2019 e destinati al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.</p> <p>Naturalmente questo progetto a lunga distanza potrà avere qualche benefico effetto per la disastrosa condizione dei nostri edifici scolastici, ma ormai è evidente che, quando si parla delle scuole, non basta più limitarsi alla semplice manutenzione e messa in sicurezza, che pure è cosa prioritaria e anzi dovrebbe concludersi nel giro di pochissimi anni e non nell'arco di 15, ma si tratta di operare invece investimenti massicci e intensivi per dare alle scuole una veste moderna ed efficiente secondo gli standard innovativi immaginati dalle stesse linee guida varate dal Ministro Profumo nel 2014 e che per la FLC CGIL dovrebbero fare parte di quella attenzione e cura che le scuole aspettano da troppo tempo.</p>

<p>Art. 1 co. 1138 (Proroghe in materia di inclusione scolastica studenti con disabilità)</p>	<p>In materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità vengono differite le abrogazioni previste dal Dlgs 66/17, dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 (e quindi viene differita l'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del medesimo Dlgs 66/17) come di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) restano in vigore le regole sull' accertamento della condizione di handicap dell'alunno ad opera dell'ASL e relativa certificazione (L. 122/10 art. 10 comma 5); proposte di competenze del gruppo GLH ai fini della definizione delle ore di sostegno didattico. 2) Resta in vigore il Regolamento sulle modalità e sui i criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 3) Restano in vigore le norme che riguardano la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, con conseguente rinvio delle norme che affidano all' unità di valutazione multidisciplinare la redazione del Profilo di funzionamento 4) Non entrano in vigore i GIT 5) Restano in vigore le disposizioni dell'art. 15 comma 4 – 7 della L.104/92 e quindi viene prorogata l'entrata in vigore dell'art. 9 e 19 del Dlgs 66/17 sui Gruppi di inclusione scolastica <p>Al contempo, viene ridotta l'autorizzazione alla spesa per il 2019 in misura del 5,03 mln per il 2019 mentre i previsti 15,11 mln vengono autorizzati dal 2220 (data di entrata in vigore delle norme rinviate); autorizzata la spesa di 5,03 mln di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</p> <p>Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa.</p>	<p>La costituzione dei GIT (gruppo per l'inclusione territoriale) viene prorogata dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019. I risparmi di circa 10 milioni di euro verranno utilizzati per realizzare misure di accompagnamento non meglio definite. Si tratta di un rinvio che riguarda l'istituzione di un organismo introdotto da una delle otto deleghe attuative della legge 107/15 e immediatamente contestato dalla FLC CGIL.</p> <p>In merito alle misure di accompagnamento previste dal comma 1138 chiederemo l'apertura immediata di un confronto con il Miur, mentre sulla ripartizione di quota parte delle risorse destinate alla formazione del personale chiederemo l'avvio della contrattazione nazionale ai sensi delle specifiche disposizioni previste dal CCNL Istruzione e Ricerca.</p>
--	--	---